

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4334

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO,
MANTICA, SENESE, BERTONI, FASSONE, PINTO, FOLLIERI,
PETTINATO, GASPERINI, CIRAMI, CALLEGARO, GUBERT,
COSTA, VERTONE GRIMALDI, RUSSO SPENA, CORTELLONI,
LA LOGGIA e MACERATINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 1999

Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e dell’articolo 473 del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge sottopone all'apprezzamento dei senatori la necessità di dar luogo alla modifica di una delle norme contenute nella legge 15 maggio 1997, n. 127.

Si tratta, più specificamente, dell'articolo 13 della stessa che reca, nella rubrica, la seguente intitolazione «Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili».

È da immediatamente precisare che la modifica proposta (come pure l'ulteriore intervento ad essa collaterale) non muove in direzione diversa, rispetto all'intendimento riformatore praticato dal senatore Bassanini, nella sua qualità (allora) di Ministro per la funzione pubblica.

Il fine che si intende viceversa perseguire è quello di meglio precisare e di più puntualmente collocare nell'ambito del sistema le innovazioni allora introdotte così da più incisivamente definirne i relativi limiti e contesti d'applicazione, senza che l'interprete debba far ricorso a criteri ermeneutici o ad estensioni analogiche, a volte dubbie o poco convincenti.

Il destro per la proposta di modifica ora sottoposta all'esame dei senatori viene peraltro proprio dall'osservazione dei primi spunti dottrinari che sono seguiti all'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge, da cui appare manifesta la criticità nei confronti del relativo testo allora impiegato, oltre che la problematicità di un'interpretazione corretta che non tradisca, da una parte, l'intendimento riformatore del tutto palese che nello stesso è contenuto e, dall'altra, non si spinga al contempo oltre limiti di decenza e di accettabilità, in una sua ragionevole estensione analogica.

Pare opportuno, per semplicità e comodità di esame della questione, far subito seguire la trascrizione del testo della norma che ci si propone di modificare, per come attualmente è: «Art. 13. - *(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)*. - 1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge».

La norma, come ben si vede, è strutturata in due parti: la prima parte, inequivoca nella sua portata, prevede l'abrogazione dell'articolo 17 del codice civile, che stabiliva il divieto - per la persona giuridica, come definita nel codice civile stesso - di acquistare immobili o accettare donazioni o legati, senza una specifica autorizzazione governativa; la seconda, in tutta evidenza complementare alla prima, prevede altresì l'abrogazione (questa volta in maniera del tutto generalizzata) di tutte «le altre disposizioni che prevedono autorizzazioni» per le attività negoziali e non negoziali previste nell'articolo 17 del codice civile.

Si è prima ricordata la condivisione, che qui si conferma con convinzione, nei confronti del complessivo progetto di semplificazione, cui sono sottese le finalità di questa parte della legge «Bassanini»: l'articolo 17 del codice civile ha infatti oggettivamente perso, nel corso del tempo, la *ratio* che ne era stata originariamente ispiratrice e

che era quella di contrastare fenomeni di «manomorta», vale a dire fenomeni di concentrazioni di beni (mobili, ma – in particolare – immobili) nelle mani di enti ed istituzioni, laiche e soprattutto religiose, che – in quanto prive di obiettivi economici e di produzione – impedivano la circolazione degli stessi, non solo sottraendoli al patrimonio economico circolante, ma – ben peggio – spese volte svuotandoli del loro intrinseco valore di ulteriore potenziale economico.

Per contro, tutti i casi in cui le persone giuridiche stabilivano, anche per sopperire a necessità strettamente collegate con l'esercizio delle proprie funzioni e della propria missione, di dotarsi di beni stabili generavano la necessità del ricorso a procedure burocratiche la cui complessità e lunghezza, non solo ha spesso comportato un incongruente scollamento tra il momento decisionale e quello attuativo, ma ha di fatto del pari incongruamente distratto risorse della burocrazia stessa, limitandone la miglior capacità di azione in altri contesti di maggiore e più urgente rilievo sociale.

Fermo quanto sopra, è tuttavia accaduto che la prima analisi compiuta dalla dottrina sulla norma abrogatrice contenuta nella «Bassanini» ha condotto ad una conclusione, che si reputa del tutto fondata, che si può riassumere attraverso i seguenti punti:

L'articolo 13 accomuna due tipologie di soggetti (le persone giuridiche e tutti gli altri, quali associazioni, enti, eccetera, che possono comunemente qualificarsi «enti non riconosciuti»), i quali tuttavia rispondono – a seconda dei casi – a diverse disposizioni normative;

L'articolo 17 del codice civile si occupava, in particolare, delle persone giuridiche (disponendo – come si diceva – che i relativi acquisti per atto fra vivi o *mortis causa* fossero soggetti ad autorizzazione governativa), ma nulla prevedeva per tutti gli altri soggetti ricordati nell'articolo 13, cioè per gli «enti non riconosciuti»;

questi ultimi, da una parte non hanno alcuna limitazione per l'acquisto negoziale

di beni (trascurando una giurisprudenza ed una dottrina, non solo largamente minoritaria e del tutto prescindente dalla testualità delle norme, ma anche datata nel tempo), essendo lo stesso anzi positivamente previsto e disciplinato, attraverso la legge 27 febbraio 1985, n. 52, dal vigente testo dell'articolo 2659 del codice civile, in materia di trascrizione di atti;

sempre questi ultimi, da altra parte, hanno viceversa una limitazione nell'acquisto *mortis causa* di beni, che il codice civile non ha tuttavia concretizzato nella necessità di un'autorizzazione, così come nel caso della persona giuridica, ma nella necessità del previo riconoscimento, il che tuttavia non in altro consiste, che nel ricondurre tali enti ad assumere la figura e la veste di persona giuridica (con la palese e paradossale inutilità che ciascuno può valutare, alla luce – proprio – del contenuto abrogativo dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127);

L'articolo 473 del codice civile che condivisibilmente prescrive, in principalità, l'obbligo della persona giuridica di accettare le eredità con il beneficio dell'inventario e che solo a corollario aggiunge «osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa» rischia, infine, di fare un'ingiusta ed ingiustificata fine, ove si ritenesse che la portata abrogativa dell'articolo 13, nella sua parte residuale, anche ad esso debba applicarsi, essendo incontrovertibile che anche esso contenga «prescrizioni» riguardanti autorizzazioni governative. Non si ritiene, per la verità, che tale debba essere la corretta interpretazione dell'articolo 13, ma tant'è che il dubbio si affaccia ed è stato anche autorevolmente affacciato.

La proposta che dunque si avanza è quella di una modifica all'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, mantenendone del tutto inalterata la finalità e la generale impostazione, assicuri tuttavia all'interprete una maggiore e più inequivoca sicurezza normativa e di riferimento.

A tale obiettivo è dedicato l'unico articolo da cui il presente disegno di legge sostanzialmente è composto (il secondo regola, semplicemente, l'immediata entrata in vigore della legge, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*).

Il comma 1 modifica nel senso indicato il comma 1 dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nessuna modificazione rispetto al testo originario è viceversa prevista per il comma 2 dell'articolo 13

della medesima legge 15 maggio 1997, n. 127, che è quindi semplicemente trascritto nell'identica formulazione originaria.

Il comma 2 modifica viceversa il testo dell'articolo 473 del codice civile, sopprimendo la sola parte dello stesso divenuta inattuale per effetto dell'abrogazione dell'articolo 17 ed altresì provvedendo ad uniformare la disciplina nello stesso contenuta sia rispetto alle persone giuridiche, sia rispetto agli enti non riconosciuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili. - 1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonchè le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge».

2. L'articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 473 - (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o alle associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Questo articolo non si applica alle società”.

Art. 2.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

